

28 APR. 2022

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE
"ASSOCIAZIONE CULTURALE LE TERRE DEL MORO"

Il giorno 30 del mese di marzo dell'anno 2022 alle ore 21,00 presso la sezione di Sillico si è riunita in prima convocazione l'Assemblea straordinaria dell'Associazione "Associazione Culturale Le Terre del Moro" indetta con regolare avviso scritto posto all'interno del paese ed anche contattando gli associati più lontani.

Degli attuali 15 soci, sono presenti personalmente 13 soci, mentre 1 socio è presente per delega scritta; risulta assente un solo socio. Precisamente sono presenti i seguenti soci:

Bertoncini Danilo, Puppa Mauro, Luti Leonetto, Lenzi Paolo, Bonini Mario, Filippi Paola, Lucia Vergamini, Luti Enrico, Cavani Vania, Lenzarini Geltrude, Musetti Danilo, Melli Delfo, Bertoncini Bruno; Valter Borelli invece è presente per delega. Assente il socio Bacci Anna.

Presiede l'Assemblea dei soci il Sig. Bertoncini Danilo il quale nomina come Segretario della riunione il Sig. Lenzi Paolo con funzione di estensore del verbale assembleare.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea e rilevato che il numero dei soci presenti sufficiente rispetto a quello richiesto dallo Statuto per la validità dell'Assemblea di prima convocazione, dichiara l'Assemblea dell'Associazione validamente costituita e idonea a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Delibera in merito alla volontà dell'Associazione di acquisire la qualifica di associazione di promozione sociale (APS) mediante l'iscrizione medio tempore nel Registro Nazionale delle APS istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali una volta che l'associazione risulterà aver terminato la procedura di affiliazione all'Associazione Nazionale ACSI - APS e ai sensi della procedura di cui agli artt. 7 della L. n. 383/2000 e 5 del D.M. n. 471/2001 ovvero, con l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, nella sezione dedicata alle APS nel Registro medesimo;
- 2) Rinnovo quota associativa e conseguente rinnovo tesseramento;
- 3) Elezioni del nuovo consiglio direttivo;
- 4) Illustrazione procedimento successivo all'affiliazione tesseramento per associati "ordinari" e per associati "volontari".

Passando alla trattazione del **primo punto** degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, il Presidente fa presente che l'Associazione culturale Le Terre del Moro di prossima affiliazione all'Associazione Nazionale ACSI-APS, non risulta attualmente iscritta in alcun registro di settore. In questo senso, in considerazione delle novità introdotte con la riforma del Terzo settore, il Presidente evidenzia l'opportunità per l'Associazione di iscriversi nell'istituendo Registro unico del Terzo settore e assumere la qualifica di ente del Terzo settore (ETS), nello specifico quella di Associazione di promozione sociale. Ciò sul presupposto che l'Associazione risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 35, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quali, ad esempio, le peculiari modalità di svolgimento delle attività di interesse generale e i destinatari delle attività medesime.




28 07

Il Presidente manifesta altresì l'intenzione dell'Associazione di avviare sin da subito il percorso di accesso al Terzo settore, perfezionando già in questa fase transitoria la procedura prevista per l'acquisto della qualifica di APS nell'attuale relativo Registro in base alla procedura di cui agli artt. 7 della L. n. 383/2000 e 5 del D.M. n. 471/2001.

A tal riguardo, il Presidente illustra le proposte di modifiche necessarie ai fini dell'adeguamento dello Statuto alle disposizioni del D.lgs. n. 117/2017 in materia di associazionismo sociale ed allo Statuto dell'ACSI -APS quale Associazione di Promozione Sociale Nazionale riconosciuta.

A questo punto vengono illustrate dettagliatamente all'Assemblea le proposte di modifica statutaria, al fine di procedere con la presente delibera all'approvazione delle modifiche medesime.

Tutto ciò illustrato, l'Assemblea all'unanimità dei componenti presenti, in relazione al primo punto di cui all'ordine del giorno

DELIBERA

di approvare articolo per articolo e nel complesso il testo di Statuto ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017, allo Statuto dell'ACSI -APS quale Associazione di Promozione Sociale Nazionale riconosciuta cui l'Associazione aderisce (Allegato A).

Passando al **secondo punto** di cui all'ordine del giorno si passa al rinnovo del tesseramento dei soci con la quota che è stata deliberata pari ad euro 10,00. Pertanto tutti i soci presenti ed il socio rappresentato per delega, come da prospetto allegato al presente verbale dichiarano di voler rinnovare la tessera e provvederanno al versamento della relativa quota nelle casse sociali ricevendo apposita tessera di associato. Viene pertanto aggiornato l'elenco degli associati. Ad oggi pari a 14.

Passando al **terzo punto** di cui all'ordine del giorno si passa alle elezioni del nuovo consiglio direttivo ora denominato dal nuovo statuto "Organo di Amministrazione" applicando le nuove regole del nuovo statuto.

Le elezioni sono state svolte con la seguente modalità: tutti i soci presenti possono eleggere ed essere eletti. A tutti è stata consegnata una scheda per eleggere i 7 consiglieri con voto segreto. Al termine delle elezioni ed in base all'esito delle votazioni, Viene eletto il Presidente ed il nuovo Organo di Amministrazione come segue:

Bertoncini Danilo Presidente - residente in Via Pietro Funai n. 50 - 55051 Barga (LU) - c.f. BRTDNL60A28G648Q

Musetti Danilo Vice Presidente - nato a Castelnuovo di Garfagnana (LU) il 10/01/1968 - residente in località Colle della mezzana n. 12/c fraz. Sillico - 55036 Pieve Fosciana (LU) - c.f. MSTDNL68A10C236F;

Luti Leonetto Consigliere - nato a Pieve Fosciana (LU) il 26/02/1958 - residente in Via San Rocco 5, fraz. Sillico - 55036 Pieve Fosciana (LU) - c.f. LTULTT58B26G648J;

Lenzi Paolo Consigliere - nato a Castelnuovo di Garfagnana (LU) il 03/05/1963 - residente in Via del pozzo 4, fraz. Sillico - 55036 Pieve Fosciana (LU) - c.f. LNZPLA63E03C236O;

Lenzarini Geltrude Consigliere - nato a Pieve Fosciana (LU) il 18/10/1942 - residente in Piazza San Giuseppe n. 7, fraz. Sillico - 55036 Pieve Fosciana (LU) - c.f. LNZGTR42R58G648I;

Luti Enrico Consigliere - nato a Pieve Fosciana (LU) il 24/04/1952 - residente in Via Belvedere n. 4 fraz. Sillico - 55036 Pieve Fosciana (LU) - c.f. LTUNRC52D24G648J;

Valter Borelli Consigliere - nato a Barga (LU) il 15/04/1965 - residente in Via Labindo n. 25/A fraz. Marina di Carrara - 54033 Carrara (MS) - c.f. BRLVTR65D15A657V.

DB

2022

2

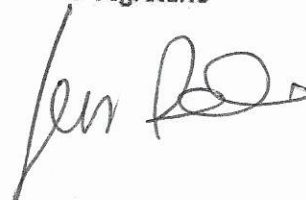
Passando al quarto ed ultimo punto di cui all'ordine del giorno, avendo trattato l'argomento del tesseramento degli associati con ACSI ed illustrato le differenze tra tesseramento ordinario ACSI e tesseramento associato volontario ACSI, tutti gli associati sono disponibili a sottoscrivere la tessera di associato volontario ACSI; pertanto si procederà tramite il presidente con la richiesta del tesseramento presso la sezione ACSI di Lucca e Versilia dopo aver ottenuto l'associazione l'attestato di affiliazione da ACSI.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente chiude la presente riunione alle ore 23,30.

Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Lucca

Ufficio Territoriale di Castelnuovo di Garfagnana

28 APR. 2022

Registrazione fatta il _____

Al n. 108 serie 3

L'incaricato del servizio (*)

Donatella Mannolini

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Barbara Capotorto



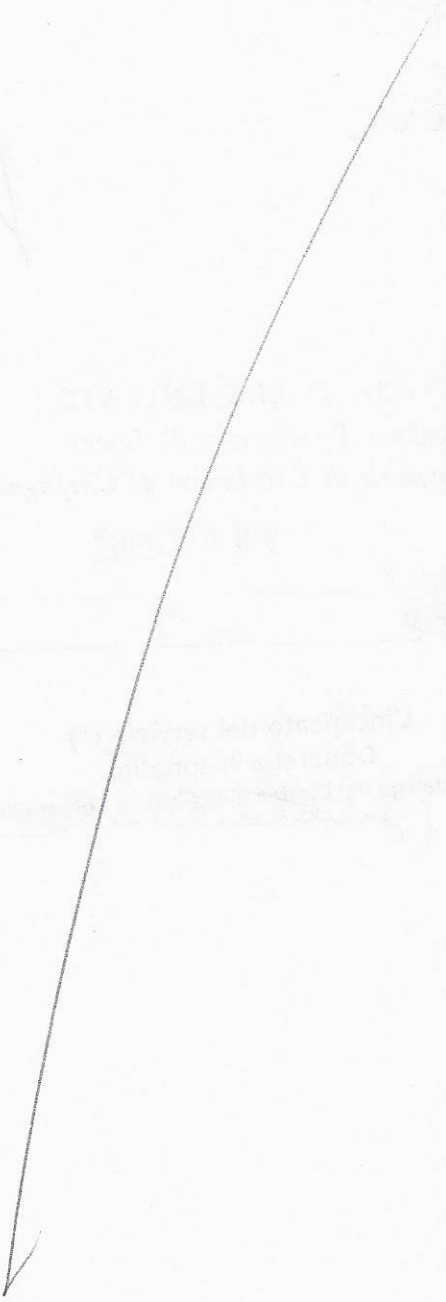


En la ciudad de La Habana, a los _____ de _____ de 19____.

Yo, _____, Jefe de la Oficina de _____, en virtud de las facultades conferidas por el _____, hago constar que _____.

[Faint signature]

[Faint signature]



P.R. 2022

STATUTO

"ASSOCIAZIONE CULTURALE LE TERRE DEL MORO – APS"

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

"Associazione culturale Le Terre del Moro – APS", che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in Via san Rocco n. 1 – Frazione Sillico nel comune di Pieve Fosciana.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e delle altre disposizioni di legge vigenti.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.



STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE LE TERRE DEL MORO - APS

ART. 1 (Deduzione e sede)

1. L'Associazione culturale "Le Terre del Moro" è costituita nel rispetto del D.Lgs. 112/1997 del Codice civile e della normativa in materia di enti del Terzo Settore. L'Associazione culturale "Le Terre del Moro" è costituita in forma giuridica di associazione non riconosciuta, registrata e riconosciuta. L'Associazione APS potrà essere iscritta nella sezione delle associazioni in via di costituzione e sarà soggetta ai rapporti con i terzi negli atti, nelle comunicazioni e nella pubblicazione con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro delle Associazioni di promozione sociale o designa quest'ultimo al Registro unico nazionale del Terzo Settore. L'Associazione ha sede legale in Via ... n. ... e sezione in Via ... n. ... L'Associazione ha sede legale non temporanea, tuttavia, con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'Associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 5 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione della legge regionale e delle altre disposizioni di legge vigenti. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Esercizio dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione e sono costituite la regola fondamentale di comportamento nell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4 (Limitazione dello statuto)

Lo statuto è valido e vincente secondo la legge del contratto e secondo i limiti dell'articolo 12 dello Statuto al Codice Civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione si propone di: **promuovere ed organizzare eventi e manifestazioni culturali, storiche, artistiche, didattiche ed enogastronomiche per creare e mantenere attività di aggregazione sociale e di salvaguardia del territorio attorno al borgo di Sillico, attraverso il recupero della sentieristica che conduceva da Sillico ai borghi vicini con interventi di manutenzione e di segnaletica specifica, ripercorrendone anche la storia, tramandandone la memoria in funzione della sopravvivenza e lo sviluppo futuro, mantenendo vivo lo spirito di appartenenza e di coesione sociale e culturale tra giovani ed anziani.**

L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs.117/17:

Lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

Lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- **Organizzare passeggiate, didattica ed eventi lungo la sentieristica;**
- **Recupero e manutenzione dei sentieri, anche con realizzazione di apposita segnaletica degli itinerari;**
- **pubblicazione di depliant, guide ed itinerari anche attraverso applicazioni per smartphone e simili, e simili aventi ad oggetto la fruibilità dei percorsi proposti dall'associazione a tutti coloro che vorranno seguirli;**
- **Organizzare Attività culturali quali: eventi tematici, tavole rotonde, convegni, congressi, conferenze, dibattiti, mostre, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche, proiezione di film e documentari culturali o comunque di interesse anche per i Soci, mostre fotografiche, mostre di pittura, scultura e ceramica;**
- **Organizzare e favorire Attività didattica, di formazione, di studio e di sostegno su argomenti quali: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento in particolare nelle tematiche comuni riguardanti l'ecologia, la natura e l'ambiente rurale, architettonico, artistico e storico in generale, le tradizioni, i mestieri e l'accoglienza turistico ricettiva; attività ricreative e didattiche in ambito teatrale, e musicale; intrattenimenti per anziani, per bambini, ricreativi in genere, compreso pranzi sociali;**
- **Organizzare eventi enogastronomici ed in particolare l'evento "Divini e Saporì" in cui in linea con la tradizione locale, vengono proposti soprattutto prodotti del territorio.**

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Toscana.

ART. 6 **(Ammissione)**

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 **(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

20 APR



ART. 6 (Associati)

Gli associati dell'associazione sono coloro che, in base alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e di esprimere il proprio voto. Gli associati sono divisi in due categorie: associati ordinari e associati privilegiati. Gli associati ordinari sono coloro che hanno diritto di voto pari a quello di un'azione ordinaria. Gli associati privilegiati sono coloro che hanno diritto di voto superiore a quello di un'azione ordinaria. Gli associati ordinari sono divisi in due categorie: associati ordinari a voto semplice e associati ordinari a voto doppio. Gli associati privilegiati sono divisi in due categorie: associati privilegiati a voto semplice e associati privilegiati a voto doppio. Gli associati ordinari a voto semplice hanno diritto di voto pari a quello di un'azione ordinaria. Gli associati ordinari a voto doppio hanno diritto di voto pari a quello di due azioni ordinarie. Gli associati privilegiati a voto semplice hanno diritto di voto superiore a quello di un'azione ordinaria. Gli associati privilegiati a voto doppio hanno diritto di voto superiore a quello di due azioni ordinarie. Gli associati ordinari a voto semplice e gli associati ordinari a voto doppio sono divisi in due categorie: associati ordinari a voto semplice e associati ordinari a voto doppio. Gli associati privilegiati a voto semplice e gli associati privilegiati a voto doppio sono divisi in due categorie: associati privilegiati a voto semplice e associati privilegiati a voto doppio.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

- Gli associati hanno i diritti e i doveri seguenti:
- eleggere gli organi sociali e di controllo dell'associazione;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e sull'andamento economico;
 - partecipare alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - esprimere il proprio voto nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
 - votare in Assemblea su tutti gli argomenti di cui è prevista la deliberazione;
 - beneficiare, in base alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dei vantaggi economici e sociali dell'associazione.

22
e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione;
- Presidente;
- (Organo di controllo);
- (Organo di Revisione legale dei conti).



- e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, la modalità e le scadenze stabilite dall'assemblea;
 - terminare tempestivamente l'attività associativa.

ART. 8
(Volontario e attività di volontariato)

L'associazione volontaria svolge le proprie attività nel rispetto della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza finalità di lucro, né di esclusività, per il raggiungimento dei fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo a cui l'organo di gestione dell'associazione conferisca.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Gli associati volontari possono essere chiamati a svolgere attività di assistenza e cooperazione per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietate qualsiasi forma di discriminazione.

ART. 9
(Forme della qualità di associato)

La qualità di associato si perde per morte, rinuncia o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione, restando comunque iscritto nell'elenco amministrativo.

L'associato che contenga gravi motivi al venir escluso dalla qualità, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata immediatamente all'associato.

L'escluso può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10
(Gli organi sociali)

- Sono organi dell'associazione:
- Assemblea degli associati;
 - Organo di amministrazione;
 - Presidente;
 - (Organo di controllo);
 - (Organo di Revisione legale dei conti).

ART. 11 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione, fino ad un massimo di 3 associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, informazione su app di messaggistica e sui social, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

2022

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 **(Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 **(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 **(Organo di amministrazione)**

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero 7 **membri** eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, dura in carica al massimo 5 anni e i componenti non possono essere eletti per più di 3 mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,



ART. 13
(Assemblee ordinarie)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in persona o per delega, e in seconda convocazione a qualunque numero degli associati, presenti in persona o in delega.
L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza, in via esclusiva, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità dell'amministrazione non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblee straordinarie)

L'assemblea straordinaria è convocata in stato di deliberazione da un numero di associati che non è inferiore a quello richiesto dalla maggioranza deliberante in assemblea ordinaria, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

ART. 15
(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione gestisce l'associazione e ed opera in attuazione dello statuto e degli indirizzi generali dell'associazione alla quale risponde direttamente e sulla quale può essere revocato.
L'organo di amministrazione è composto da almeno 3 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, dura in carica 3 anni e i componenti non possono essere eletti per più di 3 mandati.
L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il numero dei soci sia inferiore a 10, l'organo di amministrazione può essere costituito da un numero inferiore a quello richiesto.
Sono presenti tutti i deliberanti, sono assenti i non intervenuti e i delegati.
Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al termine di ciascun anno amministrativo si applica l'articolo 2475 del codice civile.
L'organo di amministrazione rende conto all'assemblea di ogni anno e se non è amministratore in carica, comunque non sia per legge o per sentenza esclusiva dell'assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
- amministra l'associazione;
- cura le deliberazioni dell'assemblea.

- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 **(Il Presidente)**

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 **(Organo di controllo)**

L'organo di controllo è nominato dall'Assemblea nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Esso è monocratico ed è composto da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

2 APR 2



- predazione il piano di esercizio, e se previsto il piano di lavoro all'approvazione dell'assemblea e con il riferimento agli atti di cui è prevista la predazione di tutti gli elementi utili all'assemblea per la predazione economica dell'esercizio.
 - stipula tutti gli atti e contrattualmente attività associative.
 - cura la tenuta dei libri sociali e delle corrispondenze.
 - a tempo debito degli adempimenti concernenti all'iscrizione nel Registro.
 - decide la commissione degli associati.
 - accoglie o rigetta le domande degli associati.
- Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri e amministratori, potendo in tal caso essere delegato, non sono opponibili ai terzi se non in caso di mala fede e se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è dotato dell'assemblea assistendo agli atti concernenti dell'organo di amministrazione.

ART. 18
(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei due terzi, rappresentando legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che si riferiscono verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quattro esercizi di amministrazione e può essere rieletto per un periodo di tempo per scadenza del mandato per dimissioni volontarie o per esautorazione decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione le merito all'attività compiuta.

Il vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua esenzione o in qualsiasi caso in cui è impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 19
(Organo di controllo)

L'organo di controllo è nominato dall'assemblea nei casi e nel modo previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 112/2017. Esso è incaricato di verificare l'andamento contabile dell'associazione e di riferire all'organo di controllo.

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 **(Organo di Revisione legale dei conti)**

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 **(Libri sociali)**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo se nominato, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 20 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;

- 2022
- contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni;
 - proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt.
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 **(I beni)**

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 **(Bilancio)**

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.



- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- dimissioni da convenzioni;

• proventi da cessioni di beni e servizi, di cui gli associati a terzi, anche attraverso la costituzione di attività economiche di natura commerciale, attribuite a singoli, svolte in maniera sussidiaria e sussistente al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzati fino al 31 dicembre del primo anno di esercizio;

ogni altra entrata ammessa al secondo comma dell'art. 117 del D.Lgs. 11/2013.

ART. 11 (bini)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati, mobili e beni mobili, i quali, secondo l'art. 117 del D.Lgs. 11/2013, possono essere destinati all'uso istituzionale, e sono ad essa inalienabili.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nel "bilancio", che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 12

(Obbligo di distribuzione degli utili e obbligo di utilità del patrimonio)

L'associazione ha il diritto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita e, secondo l'art. 8 del D.Lgs. 11/2013, non è tenuto all'obbligo di utilizzare il patrimonio complessivo di riserva, fondi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria e dell'attività perseguimento della finalità prevista.

ART. 13

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e dovuto al primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 11/2013 e deve essere depositato presso la sede dell'associazione e deve essere consultato in maniera gratuita e gratuita.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro e non oltre la chiusura dell'esercizio al quale si riferisce il conto consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

2022

ART. 24
(Bilancio sociale)

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.



ART. 29
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni dell'attività contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del punto modestino.
2. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e senza spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 29
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.



UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR, FBI
SUBJECT: [Illegible]

TO: [Illegible]

1. [Illegible text]

2. [Illegible text]

3. [Illegible text]

4. [Illegible text]

5. [Illegible text]

6. [Illegible text]

